

(N. 491-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore ZOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GIUGNO 1949

Comunicata alla Presidenza il 7 luglio 1949

Norme per la redazione degli atti di morte dei condannati a morte
per la causa della libertà.

ONOREVOLI SENATORI. — Alle schiere fulgidissime di eroi che per la liberazione della Patria dalla tirannide nazi-fascista si immolarono sui campi di battaglia o nei perigliosi e durissimi cimenti che formarono l'epopea delle formazioni partigiane, è doveroso aggiungere, nel commosso tributo di memoria e di riconoscenza, i condannati a morte dai tribunali militari territoriali, straordinari o da altri organi della sedicente repubblica sociale di Salò per essersi nobilmente ribellati a quel regime. Anch'essi contribuirono col loro sangue generoso alla salvezza della nostra Italia affermando col loro martirio, monito solenne ai fratelli ed alle venture generazioni, essere la morte preferibile alla schiavitù!

Ma di questa loro fine gloriosa non vi è traccia nei registri di stato civile vigendo, anche per essi, la norma dell'articolo 139 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile che prescrive, senza alcuna distinzione, che nei casi di esecuzione capitale il segretario o il cancelliere dell'autorità giudiziaria, tenuto a compilare il relativo processo verbale, debba trasmettere all'ufficiale dello stato civile del luogo le notizie necessarie per la redazione dell'atto di morte. Il capoverso, poi, del successivo articolo aggiunge che quando si tratti di morte violenta o avvenuta in un istituto di prevenzione o di pena, non si faccia menzione di tale circostanza. Senonchè questa emerge dalla

indicazione stessa del funzionario dal quale è pervenuto l'avviso di morte, e più specificamente ancora per i condannati a morte da un tribunale militare poichè l'indicazione della provenienza risulta dal contesto dell'atto.

La generica formula regolamentare, applicabile anche ai casi suesposti, lascia il grave dubbio sulla legittimità, o meno, del tribunale militare decidente e sulla natura del delitto che motivò la condanna. Ad eliminare, pertanto, qualsiasi irriverente incertezza sul martirio di questi eroici condannati, ed a ricordarne la fine gloriosa, è inteso il disegno di legge, sottoposto al nostro esame, d'iniziativa dell'onorevole senatore Zoli. I tre articoli, che compongono tale disegno, sagacemente coordinati, non esigono commenti per la loro perspicuità, e giustificano appieno, per il loro tenore e finalità, l'unanime voto favorevole della Commissione. Col primo articolo, infatti, si propone, in deroga alle cennate generiche norme dello stato civile, che sia consentito aggiungere, negli atti di decesso di queste vittime di faziosa ingiustizia, l'annotazione

« *Morto per la causa della libertà* ». È doverosa precisazione e doveroso ossequio a gloriose memorie! Col secondo articolo si propone la pratica attuazione demandando al tribunale la pronunzia in Camera di Consiglio del relativo decreto su documentata richiesta del coniuge, dei discendenti, ascendenti, dei fratelli del defunto e la Commissione reputa equo estenderla ai congiunti entro il sesto grado, e del sindaco del Comune di sua nascita o di residenza, su conforme parere della Commissione per il riconoscimento delle qualifiche di partigiano. L'articolo 3, infine, propone opportunamente l'esenzione da qualsiasi onere fiscale di tutti gli atti e documenti del procedimento.

Per le suesposte considerazioni, e con l'estensione ai congiunti entro il sesto grado della facoltà di chiedere l'applicazione del cennato articolo 1, auspica la Commissione che il disegno di legge in esame riporti il voto favorevole del Parlamento.

VARRIALE, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1.

In deroga delle disposizioni dell'articolo 140 del regio decreto 9 luglio 1939 n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile, negli atti di morte di coloro che morirono in esecuzione di condanna da parte dei tribunali militari territoriali, tribunali straordinari od altri organi della cosiddetta repubblica sociale italiana è consentita la annotazione « morto per la causa della libertà ».

Art. 2.

La annotazione di cui al precedente articolo sarà eseguita in seguito a decreto del Tribunale pronunziato in Camera di consiglio per documentata richiesta del coniuge, dei discendenti od ascendenti, dei fratelli del defunto; o del Sindaco del Comune di sua nascita o residenza (autorizzato questi con deliberazione della Giunta comunale), e previo in ogni caso parere conforme della Commissione per il riconoscimento delle qualifiche di partigiano.

Art. 3.

Tutti gli atti e documenti relativi a tale procedimento sono esenti da qualsiasi onere fiscale.

DISEGNO DI LEGGE
TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

La annotazione di cui al precedente articolo sarà eseguita in seguito a decreto del Tribunale pronunziato in Camera di consiglio per documentata richiesta del coniuge, dei discendenti od ascendenti, dei fratelli e dei congiunti entro il sesto grado del defunto; o del Sindaco del Comune di sua nascita o residenza (autorizzato questi con deliberazione della Giunta comunale), e previo in ogni caso parere conforme della Commissione per il riconoscimento delle qualifiche di partigiano.

Art. 3.

Identico.